



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 SETTEMBRE 2013, N. 1256

Approvazione degli schemi di convenzione e di progetto individuale di tirocinio in attuazione dell'art. 24 comma 2 della L.R. 1 agosto 2005, n. 17 "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro" come modificata dalla L.R. 19 luglio 2013, n. 7

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 SETTEMBRE 2013, N. 1256

Approvazione degli schemi di convenzione e di progetto individuale di tirocinio in attuazione dell'art. 24 comma 2 della L.R. 1 agosto 2005, n. 17 "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro" come modificata dalla L.R. 19 luglio 2013, n. 7

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- la Legge 28 giugno 2012, n. 92 laddove all'art. 1, comma 34 prevede il perfezionamento in sede di Conferenza Stato-Regioni, di un apposito accordo per la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento;
- l'Accordo Tra il Governo, le Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante "Linee-guida in materia di tirocini", sottoscritto il 24 gennaio 2013;

Vista la Legge regionale n. 12 del 30 giugno 2003 "Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro", e in particolare gli artt. 5 e 9;

Vista in particolare la Legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità e della regolarità del lavoro", come modificata dalla Legge regionale 19 luglio 2013, n. 7 "Disposizioni in materia di tirocini. Modifiche alla Legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro)", in particolare gli artt. 24, 25 e 26;

Viste le proprie deliberazioni:

- n. 936 del 17 maggio 2004, avente ad oggetto "Orientamenti, metodologia e struttura per la definizione del sistema regionale delle qualifiche";
- n. 530 del 19 aprile 2006, avente ad oggetto: "Il sistema regionale di formalizzazione e certificazione delle competenze" e ss.mm., con cui si approva l'impianto del Sistema regionale di Formalizzazione e Certificazione;
- n. 655 del 12 maggio 2008, avente ad oggetto "Obbligo di invio telematico tramite il sistema S.A.RE. di convenzione e progetto formativo di tirocinio di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 25 marzo 1998 n. 142";
- n. 2175 del 21 dicembre 2009, avente ad oggetto "Progettazione dei tirocini secondo gli standard del sistema regionale delle qualifiche e del sistema regionale di formalizzazione e certificazione in attuazione dell'art. 26 della Legge regionale 1 agosto 2005, n. 17";

Dato atto che la sopracitata Legge regionale n. 17 dell'1 agosto 2005, come modificata dalla Legge regionale 19 luglio 2013, n. 7, all'art. 24 comma 2 stabilisce che i tirocini sono regolati da apposita convenzione fra il soggetto promotore e il datore di lavoro che ospita il tirocinante e sono attuati secondo un progetto individuale sottoscritto anche dal tirocinante e che la Giunta individui i modelli di convenzione e di progetto cui fare riferimento;

Dato atto inoltre che la Legge regionale 19 luglio 2013, n. 7 "Disposizioni in materia di tirocini. Modifiche alla Legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione

dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro)", all'art. 11, stabilisce che dette modifiche entrino in vigore il 16 settembre 2013;

Ritenuto opportuno, nelle more dell'entrata in vigore della citata Legge regionale 7/2013, rendere immediatamente disponibile ai soggetti promotori la strumentazione necessaria per la promozione dei tirocini al momento dell'entrata in vigore della nuova normativa;

Ritenuto pertanto opportuno approvare gli schemi di convenzione e di progetto individuale di tirocinio quali allegati A e B, parti integranti e sostanziali del presente atto;

Acquisito il parere positivo delle parti sociali componenti la Commissione regionale tripartita (art. 51, L.R. n. 12/2003) con procedura scritta in data 6/9/2013;

Vista la Legge regionale n. 43 del 2001 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna) e ss. mm.;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 1057/2006 "Prima fase di riordino delle strutture organizzative della Giunta regionale. Indirizzi in merito alle modalità di integrazione interdirezionale e di gestione delle funzioni trasversali" e s.m.;
- n. 1663/2006 concernente "Modifiche all'assetto delle Direzioni Generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente";
- n. 1377/2010 "Revisione dell'assetto organizzativo di alcune Direzioni Generali", così come rettificata dalla deliberazione n. 1950/2010;
- n. 2416/2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e ss.mm.;
- n. 2060/2010 "Rinnovo incarichi a Direttori Generali della Giunta regionale in scadenza al 31/12/2010";
- n. 1222/2011 "Approvazione degli atti di conferimento degli incarichi di livello dirigenziale (decorrenza 1/8/2011)";
- n. 1642/2011 "Riorganizzazione funzionale di un servizio della direzione generale cultura, formazione e lavoro e modifica all'autorizzazione sul numero di posizioni dirigenziali professionali istituibili presso l'Agenzia Sanitaria e Sociale regionale";
- n. 221/2012 "Aggiornamento alla denominazione e alla declaratoria e di un Servizio della Direzione Generale Cultura, Formazione e Lavoro";

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore competente per materia;

A voti unanimi e palesi
delibera

per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, di:

1. approvare gli schemi di convenzione e progetto individuale di tirocinio, quali allegati A e B parti integranti e sostanziali del presente atto;
2. pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

ALLEGATO A**Schema****Convenzione per la realizzazione di tirocini**

N. del
 (LEGGE REGIONALE 17/2005 art. 24 comma 2)

Il (Soggetto promotore) _____
 con sede legale in _____, codice fiscale
 _____, di seguito denominato Soggetto promotore,
 rappresentato dal Sig. _____

E

_____ con sede legale in _____,
 codice fiscale/partita I.V.A. _____ d'ora in poi denominato
 "Soggetto ospitante" esercente l'attività di _____
 rappresentato/a dal Sig. _____

PREMESSO

che al fine di sostenere le scelte professionali e favorire l'acquisizione di competenze mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro i soggetti richiamati all'art.26, comma 1 della legge regionale 1 agosto 2005, n.17 possono promuovere tirocini a beneficio dei soggetti individuati al comma 1 dell'art. 25 della legge regionale 1 agosto 2005, n.17

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 24 della legge regionale 1 agosto 2005, n.17 il soggetto ospitante _____ (riportare la denominazione) si impegna ad accogliere presso le sue strutture n. ___ soggetti in tirocinio a promozione di (soggetto promotore).

Art. 2

1. Il tirocinio, ai sensi dell'art. 24, comma 1 della legge regionale 1 agosto 2005, n.17 non costituisce rapporto di lavoro.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio il raggiungimento degli obiettivi formativi indicati nel progetto formativo individuale di cui all'art. 24, comma 2 della LEGGE REGIONALE 17/2005 è seguito e verificato da un tutore responsabile didattico-organizzativo posto a disposizione dal soggetto promotore, e da un responsabile del tirocinio, indicato dal soggetto ospitante.
3. Per ciascun tirocinante, inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione, è predisposto un progetto formativo individuale secondo lo schema di cui al comma 2 dell'art. 24 della legge regionale 1 agosto 2005, n.17.

Art. 3

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:

- a) svolgere le attività previste dal progetto formativo individuale;
- b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- d) garantire comportamenti adeguati e rispettosi dei regolamenti ed usi aziendali.

Art. 4

1. Il soggetto ospitante si impegna a non utilizzare i tirocinanti in attività non coerenti con gli obiettivi del tirocinio esplicitati nel progetto individuale.
2. Il soggetto ospitante adempie all'obbligo della comunicazione obbligatoria prevista dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510 (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.
3. Il soggetto ospitante si impegna a garantire una formazione idonea, relativa alla prevenzione ambientale ed antinfortunistica, secondo le previsioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) ed in particolare dell'Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sottoscritto il 21 dicembre 2011.
4. Qualora gli oneri assicurativi siano a carico del promotore, in caso di infortunio o evento dannoso durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare immediatamente l'evento, al soggetto promotore affinché lo stesso adempia ai relativi oneri di denuncia presso l'Inail e la Compagnia assicuratrice. Qualora gli oneri assicurativi siano a carico del soggetto ospitante, quest'ultimo, oltre a segnalare immediatamente l'evento al soggetto promotore, adempie ai relativi oneri di denuncia.
5. Il soggetto promotore invia alla Regione Emilia-Romagna, entro i termini previsti per la comunicazione obbligatoria di cui al precedente punto 2, la presente convenzione, unitamente al progetto formativo, con le modalità previste all' art 24 comma 4 della L.R. 17/2005, che la Regione medesima mette a disposizione della Direzione territoriale del lavoro e delle organizzazioni sindacali rappresentate nelle commissioni di cui all'articolo 7, comma 3 della L.R. 17/2005.
6. Al tirocinante deve essere garantito l'accesso a tutte le conoscenze e la capacità necessarie all'acquisizione della/delle unità di competenza previste nella qualifica presa a riferimento nel progetto formativo, ai fini

della sua certificabilità, con le modalità di cui all'art. 26 ter, comma 5, della legge regionale n. 17/2005.

7. L'assicurazione obbligatoria del tirocinante contro gli infortuni presso l'INAIL e per responsabilità civile verso terzi è a carico di (soggetto ospitante o promotore).

Art. 5

Ai sensi dell'art. 26 *bis* della legge regionale n. 17/2005 il soggetto ospitante, consapevole delle sanzioni penali e dell'eventuale decadenza dai benefici, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o di uso di atti falsi richiamate agli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, dichiara di:

- a) essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- b) essere in regola con la normativa di cui alla legge n. 68 del 1999;
- c) non avere effettuato licenziamenti, salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali più rappresentative, nei dodici mesi precedenti l'attivazione del tirocinio;
- d) non fruire della cassa integrazione guadagni, anche in deroga, per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità produttiva;
- e) di non aver effettuato altro tirocinio non curriculare con i tirocinanti individuati.

Art. 6

Ai sensi dell'art. 26 quater della legge regionale n. 17/2005 viene corrisposta al tirocinante, per la partecipazione al tirocinio l'indennità di partecipazione di almeno € 450 mensili salvo i casi previsti dai commi 3 e 4 dell'art. 26 quater della LEGGE REGIONALE 17/2005.

Art. 7

1. In caso di inosservanza degli obblighi posti dal precedente articolo 5, il soggetto ospitante non può attivare tirocini per un periodo di dodici mesi.
2. In caso di mancato rispetto di quanto previsto nella presente convenzione o nel progetto formativo individuale, nonché ai commi 3 e 5 dell'art. 24 della legge regionale 17/2005, al soggetto promotore e al soggetto ospitante, nell'ambito delle rispettive responsabilità, è fatto divieto di attivare ulteriori tirocini nei successivi 12 mesi.
3. L'omesso o ritardato invio della convenzione e del progetto formativo per via telematica comporta l'irrogazione a carico del soggetto promotore di sanzione amministrativa, negli importi di cui all'art. 19, comma 3, d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276.
4. Ai sensi dell'art. 1 comma 35 della legge 28 giugno 2012, n. 92, "la mancata corresponsione dell'indennità di cui alla lettera d) del comma 34 comporta a carico del trasgressore l'irrogazione di una sanzione amministrativa il cui ammontare e' proporzionato alla gravità dell'illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1.000 a un massimo di

6.000 euro, conformemente alle previsioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689”.

5. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, ferma restando l'applicazione dei provvedimenti e delle sanzioni in esse previsti, i tirocini attivati saranno immediatamente interrotti.

(firma per il soggetto promotore) _____

(firma per il soggetto ospitante) _____

ALLEGATO B**Schema**

PROGETTO DI TIROCINIO
(LEGGE REGIONALE N. 17/2005 art. 24 comma 2)

Rif. Convenzione Stipulata in data

Tirocinante:

Nominativo

Nato a Prov. il

Cittadinanza

Se extra UE:

permesso di soggiorno n° Scadenza il

oppure

permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo n° data rilascio

Residente a Prov.

Via n° Tel.

e-mail

Codice Fiscale

Titolo di studio

Titolare del seguente reddito..... (solo per tipologia b) e c)

Tipologia di tirocinio

- tirocini formativi e di orientamento (art. 25 comma 1 lett. a))
Beneficiario con titolo di studio.....
Conseguito il
- tirocini di inserimento o reinserimento al lavoro (art. 25 comma 1 lett. b))
Beneficiario
- disoccupato
 - lavoratore in mobilità
 - inoccupato
 - lavoratore in regime di cassa integrazione (accordo siglato in data))
- tirocini di orientamento e formazione oppure di inserimento o reinserimento ex art. 25 comma 1 lett. c)
Beneficiario
- Persona con disabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 68 del 1999
 - persona svantaggiata ai sensi della legge n. 381 del 1991
 - richiedente asilo o titolare di protezione internazionale o umanitaria e persone in percorsi di protezione sociale ai sensi dell'art.18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"

Soggetto Ospitante:

Ragione Sociale e Sede Legale

.....

Codice Fiscale/P IVA

Tel. e-mail

Numero totale degli addetti nell'unità produttiva di riferimento
di cui a tempo indeterminato

Numero dei tirocinanti attualmente ospitati nell'unità produttiva di riferimento

Settore economico produttivo (classificazione ATECO2007)

Sede/i del tirocinio

Stabilimento/reparto/ufficio

Qualifica di riferimento del SRQ (Codice NUP)

Profilo professionale di inserimento ISTAT

Durata e periodo del tirocinio: dal al

Tempi di accesso ai locali aziendali

Tutori

Responsabile didattico/organizzativo

Tel.

Responsabile del tirocinio

Ruolo nell'azienda

Tel.

Polizze assicurative

Infortuni sul lavoro INAIL posizione n. a carico di (soggetto promotore o ospitante)

Responsabilità civile posizione n

Compagnia assicuratrice

Indennità

€

Altro

(nei casi previsti dai commi 3 e 4 dell'art. 26 quater della legge regionale n. 17/2005)

OBIETTIVI SPECIFICI DEL TIROCINIO***Acquisizione della/e seguente/i Unità di Competenza della qualifica ***

* Indicare una o più UC tra quelle della qualifica di riferimento

Attività previste per l'acquisizione delle capacità/conoscenze della/e Unità di Competenza

.....

Attività previste per l'acquisizione di eventuali ulteriori capacità e/o conoscenze

.....

Per i tirocini di inserimento o reinserimento al lavoro

attività didattiche ulteriori concordate tra soggetto promotore e soggetto ospitante per il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio:

Effettuate a cura di

L'acquisizione della/delle Unità di competenza prevista/e verrà attestata tramite rilascio della scheda Capacità e Conoscenze di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 739/2013.

Obblighi del Tirocinante

- Seguire le indicazioni dei tutori e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze;
- Rispettare gli obblighi di riservatezza circa procedimenti, processi produttivi, prodotti od altre notizie relative al Soggetto Ospitante di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio;
- Rispettare i regolamenti del Soggetto Ospitante e le norme in materia di igiene e sicurezza.
- Garantire comportamenti adeguati e rispettosi dei regolamenti ed usi aziendali.

Obblighi del soggetto ospitante e del soggetto promotore

- Il soggetto ospitante non può realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante, fatta salva la possibilità di prorogare il tirocinio entro i limiti di durata di cui all'art. 25 della legge regionale n. 17/2005.
- Il soggetto ospitante si impegna a non utilizzare i tirocinanti in attività non coerenti con gli obiettivi del tirocinio esplicitati nel progetto individuale.
- Al tirocinante deve essere garantito l'accesso a tutte le conoscenze e la capacità necessarie all'acquisizione di almeno una unità di competenza della qualifica presa a riferimento nel progetto formativo, ai fini della sua certificabilità.

....., (data)

.....
(firma per il soggetto promotore)

.....
(firma per il soggetto ospitante)

.....
(firma del tirocinante o di chi esercita la tutela legale)

COMUNICATO REDAZIONALE

Si comunica che con Legge regionale 6 luglio 2009, n. 7 (pubblicata nel BUR n. 117 del 7 luglio 2009) il Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, dal 1 gennaio 2010, è redatto esclusivamente in forma digitale e consultabile on line. La Regione Emilia-Romagna garantisce l'accesso libero e gratuito a tutti i cittadini interessati tramite il proprio sito **<http://bur.regione.emilia-romagna.it>**

La consultazione gratuita del BURERT dal 1 gennaio 2010 è garantita anche presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico e le Biblioteche della Regione e degli Enti Locali.

Presso i Comuni della Regione è inoltre disponibile in visione gratuita almeno una copia stampata dell'ultimo numero. È sempre possibile richiedere alla Redazione del BURERT l'invio a mezzo posta di una copia della pubblicazione dietro apposito pagamento in contrassegno.